

Segnalazione/Parere

REGIONE UMBRIA - INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI CIRCA IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI IDONEI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE

DATI GENERALI

<i>articolo</i> (L.287/90)	21-Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo
<i>rif</i>	AS517
<i>decisione</i>	16/04/2009
<i>invio</i>	21/04/2009
PUBBLICAZIONE	
<i>bollettino n.</i>	15/2009

SEGNALAZIONE/PARERE

<i>mercato</i>	(74) ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI (K) SERVIZI VARI
<i>oggetto</i>	Giunta regionale dell'Umbria, Delibera n. 550 del 19 maggio 2008 e conseguente Determina dirigenziale n. 4439 del 27 maggio 2008, relative rispettivamente all'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento degli organismi idonei alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale e alla disciplina di dettaglio degli adempimenti amministrativi
<i>destinatari</i>	Presidente della Regione Umbria

▼ Testo Segnalazione/Parere

Questa Autorità intende segnalare ai sensi dell'articolo 21 della legge 287/90 i possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla Delibera della Giunta regionale dell'Umbria n. 550 del 19 maggio 2008 e dalla conseguente Determina dirigenziale n. 4439 del 27 maggio 2008, relative rispettivamente all'individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento degli organismi idonei alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale e alla disciplina di dettaglio degli adempimenti amministrativi.

In particolare, il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati (di seguito, il Collegio) ha contestato presunte distorsioni della concorrenza causate dalla citata Deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria, con specifico riguardo ai requisiti richiesti ai professionisti per ottenere il riconoscimento regionale, che attengono alla dimostrazione del possesso di: *a)* adeguate risorse in termini di personale qualificato; *b)* adeguate strutture tecniche e amministrative; *c)* adeguati livelli di esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza (articolo 3).

Secondo il Collegio, in sostanza, i requisiti sopra citati costituiscono delle vere e proprie barriere all'accesso al mercato di riferimento, tenuto conto che, in base alla normativa comunitaria vigente, solo gli agricoltori che si avvalgono dei servizi di consulenza aziendale forniti da enti riconosciuti dalle regioni hanno diritto ad ottenere un rimborso pari all'80% delle spese sostenute.

Nello specifico, l'allegato A della delibera prevede che "[...] ai fini del riconoscimento della idoneità alla erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente deve assicurare:

- la disponibilità di un responsabile, appositamente nominato dagli organi amministrativi del

soggetto richiedente, in possesso di un titolo di studio pertinente con la funzione direttiva e con le materie oggetto di consulenza (diploma di laurea del previgente ordinamento universitario o laurea magistrale nel nuovo ordinamento ai sensi del DM 509/99 e successivi) che abbia maturato una esperienza lavorativa almeno quadriennale nel campo della consulenza aziendale, ovvero del diploma di Perito agrario/Agrotecnico o del titolo di studio di Perito agrario laureato/Agrotecnico laureato che abbia maturato una esperienza professionale o lavorativa rispettivamente pari ad almeno 8 e 5 anni nei medesimi campi [...] (articolo 3a, allegato A);

– la disponibilità di uno staff tecnico costituito da almeno tre unità dipendenti o distaccate o convenzionate o associate, in possesso di titolo di studio pertinente con le materie oggetto di consulenza (diploma di scuola media superiore ovvero laurea di 1° o 2° livello) attinente ai settori agronomico e/o forestale e/o veterinario e con esperienza lavorativa o professionale almeno biennale nel campo della consulenza aziendale, documentata da un curriculum lavorativo/professionale[...]” (articolo 3a, allegato A);

– “[...] tre sedi, aperte al pubblico per un minimo di cinque giorni alla settimana, che assicurino adeguata copertura territoriale corrispondente ad almeno cinque comuni nell’ambito dei quali siano presenti complessivamente non meno di 4.000 aziende (dati 5° censimento ISTAT)[...]”(articolo 3b, allegato A);

– “[...] idonea certificazione ai sensi della norma ISO 9001.2000, da produrre entro il termine di 15 mesi dal riconoscimento provvisorio, anche allo scopo di verificare, attraverso la pianificazione dell’audit interno, il mantenimento dei requisiti previsti, l’efficacia dell’organizzazione nel suo complesso e la rispondenza agli impegni stabiliti nell’ambito del protocollo di consulenza stipulato con l’utente; a tal fine, l’organismo di consulenza è tenuto a garantire l’accesso ai verbali che l’ente certificatore redige nel corso delle visite ispettive[...]” (articolo 3c, allegato A).

A seguito di una richiesta di informazioni inviata dagli Uffici dell’Autorità, codesta Regione ha sottolineato l’obbligatorietà dell’adozione del sistema di consulenza aziendale sancito dalle norme comunitarie al fine di attuare la misura 114 del programma di sviluppo rurale della Regione, al contempo rilevando che è una mera facoltà per gli agricoltori rivolgersi al sistema di consulenza aziendale, senza tuttavia confutare che il diritto di ricevere il contributo viene riconosciuto esclusivamente nell’ipotesi in cui l’imprenditore agricolo si avvalga delle prestazioni da parte degli organismi riconosciuti.

Con riferimento alle previsioni di cui alla citata Delibera regionale, giova innanzitutto rilevare che l’Autorità ha già avuto modo di esprimersi criticamente circa l’indebita presenza di barriere amministrative causate da misure non rispondenti al principio di proporzionalità, il cui unico effetto è quello di determinare una ingiustificata restrizione all’accesso al mercato.

Al riguardo, è stato rilevato che una riforma dell’attività regolatoria della pubblica amministrazione in senso pro-concorrenziale favorisce una politica economica orientata al mercato. In tal senso, appare necessaria “[...] una stabile attività di revisione della normativa volta ad individuare, con riferimento a ciascun settore, l’effettiva necessità e proporzionalità delle procedure amministrative previste in relazione all’esercizio delle diverse attività economiche [...]”¹¹ [Cfr. AS453 Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crescita economica, in bollettino n. 17, 2008.].

In proposito, l’Autorità ha altresì evidenziato che “[...]Particolare attenzione va quindi rivolta all’individuazione degli strumenti e dei criteri in base ai quali il legislatore procede alla preventiva selezione degli operatori, definendo requisiti i quali, pur garantendo la scelta di soggetti tecnicamente qualificati, risultino necessari al conseguimento degli obiettivi e degli interessi generali da tutelare, nonché proporzionati alla natura della prestazione, senza tuttavia pregiudicare l’efficacia del confronto concorrenziale tra gli operatori del mercato e/o precludere ingiustificatamente ad alcuno l’accesso al mercato. Le normative che non rispondono a questi principi di necessità e proporzionalità determinano ingiustificate restrizioni concorrenziali e producono costi di regolamentazione superiori ai benefici [...]”²² [Cfr. AS173 Norme limitative e distorsive della concorrenza, in bollettino n. 17, 1999.].

In casi analoghi a quello in esame, l’Autorità ha in particolare ribadito che la previsione di requisiti particolarmente rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all’accesso al mercato³³ [Cfr. AS458 Laboratori “non ufficiali” di prove su materiali da costruzioni, in bollettino n. 22, 2008. A tal proposito l’Autorità ha evidenziato che “[...] In particolare, il requisito di un organico complessivo superiore ad un numero minimo di addetti così come il requisito di superficie utile non inferiore a determinati metri quadri, variabili a seconda dei settori di attività in cui il laboratorio è chiamato a fornire le proprie prestazioni, e la circostanza per cui le domanda devono

provenire da laboratori già attivi nel settore da almeno un paio di anni, appaiono, da un punto di vista antitrust, restrittivi della concorrenza, configurandosi come ingiustificate barriere amministrative all'ingresso nel relativo mercato, in assenza di alcuna obiettiva e dimostrata esigenza di carattere generale [...].], ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore attraverso la preventiva individuazione di specifiche prerogative unicamente o prevalentemente ad essi riferibili⁴⁴ [Cfr. AS382 "Misure per il riconoscimento degli organismi di consulenza in relazione all'introduzione della misura Y (aiuti per l'utilizzo dei servizi di consulenza aziendali). L'Autorità in tal caso ha rilevato che: "[...] l'aver assistito nell'ultimo anno 35.000 aziende agricole, già individua preventivamente i soggetti che potranno richiedere il riconoscimento soltanto nelle grandi organizzazioni del settore agricolo dal momento che nessuna organizzazione di liberi professionisti potrà raggiungere una clientela così numerosa [...]".].

Alla luce di tali considerazioni, la delibera della Giunta regionale Umbria appare presentare profili di criticità sotto il profilo concorrenziale.

In primo luogo, risulta sproporzionato l'obbligo in capo al responsabile dell'organo erogatore dei servizi di consulenza di possedere esperienza professionale o lavorativa pari a otto e cinque anni qualora abbia conseguito rispettivamente diploma di perito agrario o agrotecnico ovvero laurea in aerotecnica o agraria. Al riguardo, dalla lettura della delibera in esame appare emergere che la presenza del soggetto responsabile in seno all'organismo di consulenza sia un requisito imprescindibile al fine di formalizzare il riconoscimento da parte dell'amministrazione regionale, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva.

Peraltro, in tale contesto assume un profilo discriminatorio la necessaria dimostrazione di un ulteriore anno di esperienza lavorativa da parte dei laureati agrotecnici o in agraria rispetto ai laureati nel campo della consulenza aziendale, posto che i primi sono già tenuti a svolgere un tirocinio professionale ed a superare l'esame di abilitazione per la relativa iscrizione all'albo professionale. Tale circostanza, nel privilegiare alcuni operatori, incide negativamente anche sul principio della parità di accesso al mercato relativo alle prestazioni dei servizi di consulenza aziendale.

Inoltre, appaiono analogamente eccessivi i due anni di esperienza richiesti per svolgere la mansione di tecnico. Tale requisito, infatti, potrebbe anch'esso costituire una barriera amministrativa del tutto ingiustificata, soprattutto per i giovani professionisti intenzionati ad entrare nel mercato delle prestazioni dei servizi di consulenza aziendale.

Anche la prescrizione in ordine alla disponibilità di tre sedi che coprano almeno cinque comuni nei quali siano attive almeno quattromila aziende appare eccessivamente onerosa per i soggetti che intendano entrare nel mercato di riferimento. A ben vedere, il requisito in questione, oltre che a produrre una significativa barriera all'accesso al mercato interessato, potrebbe determinarne anche una conseguente compartimentazione geografica, individuando di tal guisa in modo aprioristico i soli organismi erogatori in grado di dimostrare il possesso delle citate strutture tecnico-amministrative.

Diversamente, appare ragionevole la scelta adottata dall'amministrazione regionale circa l'obbligo di certificazione dell'Organismo di consulenza ai sensi della normativa ISO 9001:2000, in quanto finalizzato a garantire elevati standard di efficienza del servizio/prodotto erogato, considerato peraltro che la certificazione ISO risulta applicabile anche ai processi di erogazione dei servizi⁵⁵ [Cfr. capitolo 7, punto 7, 5 della norma ISO.] ed attiene al miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e del sistema organizzativo dell'impresa. In proposito occorre inoltre rilevare che l'amministrazione regionale subordina l'obbligo di attestare l'avvenuta certificazione solo successivamente (15 mesi) all'avvenuto riconoscimento provvisorio dell'organismo di consulenza.

L'Autorità auspica che le considerazioni svolte possano costituire un utile contributo ai fini della modifica della Delibera Regionale in oggetto con l'introduzione di disposizioni per il riconoscimento degli Organismi di Consulenza Aziendale ispirate a criteri maggiormente rispondenti ai principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori.

	IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
--	------------------------------------